

### *Motivazioni e provvedimenti:*

«Parte di raro esempio di complesso architettonico disposto secondo due corpi longitudinali contrapposti, costituito dalle botteghe rinascimentali, di tipo romano, fatte costruire dai Farnese in Vallerano (Viterbo) nella prima metà del XV secolo».

Il caso più macroscopico di incidenza del progetto su aree vincolate si presenta nel territorio di Corchiano in corrispondenza delle emergenze nn. 8-9. Tali emergenze, come già detto, costituiscono un complesso di rilevantissimo interesse storico e archeologico, privo di soluzioni di continuità temporale e territoriale, tale da fornire preziosi dati conoscitivi (che costituiscono la base sostanziale per le motivazioni del vincolo diretto e indiretto) sull'assetto antico del territorio e sulle trasformazioni nel corso dei secoli.

La realizzazione del nastro stradale in questo contesto, in cui si rileva tuttavia una zona intermedia non vincolata, ma che le ricognizioni sul terreno e i dati bibliografici consentono di definire con certezza interessata da presenze archeologiche, verrebbe non solo a snaturare l'unitarietà del complesso ma a minacciare pesantemente l'integrità stessa delle sopravvivenze archeologiche e monumentali.

Risulta pertanto chiaro che per questo tratto del percorso stradale deve essere adottata una diversa soluzione che risponda alle condizioni poste dalla vincolistica in atto, e che, più in generale, possa prevedere interventi di reale conservazione e adeguata valorizzazione del sito.

Anche per i casi costituiti dal complesso architettonico in località Ruscello (n. 11) e dalla chiesa della Madonna della Pieve (n. 13) nel comprensorio di Vallerano, il progetto dovrà contenere sensibili varianti in ottemperanza alle imposizioni di vincolo. Per quanto riguarda il rapporto tra infrastruttura di progetto e vincoli paesistici in atto, ai sensi della legge n. 1497, l'analisi condotta (cfr. tav. V) non evidenzia punti di contrasto: il tracciato proposto, infatti, si snoda al di fuori delle aree vincolate. Tuttavia occorre ricordare che il recente Decreto ministeriale 21/9/1984 (c.d. decreto Galasso) estende il vincolo paesistico ai seguenti beni e luoghi:

«... a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri

sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 - *quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto» (art. 1).

L'art. 2 stabilisce inoltre che i competenti organi periferici del Ministero dei BB.CC. e AA. individuino (con indicazioni planimetriche e catastali) le aree in cui sono vietate, fino al 31/12/1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori. L'applicazione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, nel territorio selezionato per la direttrice viaria, incide pesantemente sull'ipotesi di fattibilità, dilatando macroscopicamente il problema del rispetto delle limitazioni imposte e rende necessaria una revisione complessiva delle soluzioni adottate, sulla base di una puntuale integrazione dei dati, da parte degli organi competenti.

*e.m.*

### *b - Considerazioni sui vincoli idrogeologici*

Prima di analizzare alcune caratteristiche morfologiche delle zone sottoposte a «vincolo per scopi idrogeologici» nei comuni dell'area interessata dall'ipotesi della direttrice viaria, sembra necessario premettere alcune considerazioni circa il «patrimonio forestale» in quanto bene ambientale e circa il suo ruolo nei confronti della stabilità del territorio e dell'equilibrio dell'ambiente.

In tempi recenti alle forze endogene (eventi tettonici, movimenti sismici, attività vulcanica) ed alle forze esogene (precipitazioni atmosferiche, venti, variazioni climatiche), che modificavano il rilievo e la struttura della terra già in tempi geologici, si aggiunge, a trasformare la superficie terrestre, l'intervento dell'uomo, la cui azione è così incisiva da cambiare nettamente aspetto e caratteristiche morfologiche di molte zone in tempi relativamente brevi.

Laddove il territorio viene usato senza la dovuta informazione riguardo alle condizioni ambientali, alla natura e alle caratteristiche dei terreni, la superficie terrestre subisce danni spesso notevoli. In agricoltura, ad esempio, alle crescenti spinte produttive non corrisponde la necessaria programmazione che abbia come base conoscenze pedologiche, quale la composizione chimica dei suoli, geotecniche e geologiche *sensu lato*, quale la stabilità dei terreni. Irrazionali pratiche di disboscamento su vaste aree, finalizzate soprattutto all'utilizzazione del legname per scopi commerciali e allo sfruttamento dei suoli per scopi agricoli, sono causa di rottura dell'equilibrio ambientale e di gravi dissesti del terreno con conseguente danno al regime delle acque.

È nota l'azione positiva della vegetazione (bosco e sottobosco) ai fini della stabilità dei terreni particolarmente interessati dai fenomeni di erosione determinati dall'azione delle acque superficiali. La possibilità che il terreno venga eroso dagli agenti atmosferici dipende da vari fattori: quantità delle precipitazioni, natura, pendenza e rugosità del terreno, granulometria dei materiali presenti in superficie, permeabilità, presenza di fratture, ecc.. Sui terreni nei quali questi fattori si combinano in maniera tale da causare fenomeni di dilavamento e di ruscellamento, la vegetazione, oltre a salvaguardare il terreno dall'azione meccanica delle piogge, facilita l'infiltrazione dell'acqua evitandone la dispersione sulla superficie e trattiene con le radici le particelle mobili del terreno; in effetti un terreno completamente nudo reagisce al dilavamento in maniera nettamente diversa che non un terreno boscato. Il disboscamento in terreni la cui stabilità è facilmente incrinabile, determina «erosione accelerata» cioè erosione che ha tempi molto più rapidi che non quella cui sarebbe sottoposto lo stesso terreno senza l'intervento di fattori estranei a quelli naturali. A lungo andare dall'erosione conseguono fenomeni di smottamento e di frana oltre che squilibrio del regime delle acque del bacino idrografico in cui sono comprese le zone interessate da dissesti.

Oltre a salvaguardare la stabilità del terreno, i boschi svolgono altre funzioni quali quella di attenuare l'azione dei venti, di depurare l'aria, di arginare le valanghe. Inoltre la vegetazione ha grossa importanza estetica nel più ampio contesto delle «bellezze naturali»<sup>3</sup>.

Il vincolo idrogeologico nel quadro della legislazione forestale nazionale

La tutela delle zone boschive fu argomento di alcune leggi già in epoca classica ed è continuata ad esserlo nella storia, fino ad oggi.

In Italia la prima legge forestale nazionale, venuta nei singoli Stati Italiani dopo i vari provvedimenti in vigore prima dell'unificazione, fu la legge n. 3917 del 20 giugno 1877, il cui fine principale era la tutela delle zone montane dai possibili dissesti causati dal disboscamento; il fatto che essa, tuttavia, non prevedesse la salvaguardia delle zone a quota inferiore rispetto al limite superiore della zona del castagno, è segno evidente della volontà politica di non toccare la produttività di zone abbastanza fertili, in un periodo in cui l'agricoltura aveva un peso determinante rispetto allo sviluppo economico del Paese. Altro aspetto di questa legge, che oggi consideriamo senz'altro un limite, era quello di vincolare l'uso delle zone boscate considerando la vegetazione soltanto per i suoi effetti sulla stabilità del terreno e di trascurarne invece completamente le altre funzioni positive.

La prima legge che organicamente riassume le leggi precedenti fu il Regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*; esso per la prima volta si pose contemporaneamente il problema della salvaguardia e quello del miglioramento delle aree boscate del territorio nazionale: da un lato sottoponendo a «vincolo idrogeologico» indistintamente tutti i terreni che a causa di un'utilizzazione errata possono «con danno pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» (art. 1 R.D. n. 3267), d'altro lato prevedendo opere di sistemazione idraulico-forestale, quali rimboschimenti e rinsaldamenti ed autorizzando i Ministeri competenti a migliorare le condizioni dei territori montani conformemente alla normativa stabilita dalla legge stessa.

Il vincolo idrogeologico impedisce trattamenti forestali e pastorali irrazionali da parte dei proprietari, o di chiunque altro, nei confronti di quei terreni che per condizione di pendenza, per la loro morfologia, per la loro natura possono essere interessati da smottamenti o frane, e limita quindi il potere dei proprietari nell'uso incondizionato dei propri fondi.

Considerando questa legge in relazione alla legislazione forestale vigente, emergono in essa istanze innovatrici nonchè la sua funzione di cardine rispetto alle leggi successive. In effetti il vincolo

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la funzione estetica del bosco nell'ampio quadro paesaggistico e le leggi per la tutela delle bellezze naturali nonchè i nuovi importanti provvedimenti cfr. pp. 113 ss..

idrogeologico anticipa quanto sarà previsto dall'art. 44 della Costituzione: «*Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre...*», e quanto sarà previsto dal c.c. del 1942, art. 832: «*Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico*»; al Regio decreto n. 3267 fanno richiamo inoltre molte disposizioni legislative forestali e non, quali l'art. 989 c.c. secondo il quale chi ha in usufrutto terreni boscati è tenuto «*circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli ad uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti forestali alla pratica costante della regione*».

La legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 oltre a fissare dei principi in merito alla conservazione dei territori boscati, detta le modalità di applicazione del «vincolo idrogeologico».

La cartografia relativa alle zone sottoposte a «vincolo idrogeologico», redatta in scala 1.25000 dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (fino al 1948 Ispettorato Forestale) viene pubblicata da parte del Sindaco presso il Comune in cui sono comprese le zone vincolate e trasmessa insieme ad eventuali reclami di cittadini privati o enti alla Camera di Commercio che delibera in merito ai reclami e trasmette quanto deliberato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; quest'ultimo invia una copia della cartografia del vincolo aggiornata delle modifiche al Sindaco del Comune il quale ne cura la pubblicazione all'Albo. La Regione decide in maniera definitiva in merito a quanto espresso dagli atti e trasmette quanto deliberato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che ne fa comunicazione alla Camera di Commercio, quest'ultima passa gli atti al Comune presso il quale rimangono affissi per novanta giorni, termine entro il quale è ammesso ricorso al T.A.R..

Alcune variazioni del R.D. 3267, sostanzialmente per altro tuttora applicato, riguardano alcuni articoli concernenti gli organi cui oggi è affidata l'applicazione del vincolo: le funzioni del Comitato forestale prima, del Consiglio provinciale dell'economia poi, sono demandate alle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura cui è affidato il compito di deliberare in merito ai ricorsi finché le funzioni amministrative da queste esercitate non saranno affidate, di fatto, alla Regione, come stabilito dalle norme sull'ordinamento regionale.

La possibilità di dissodare terreni stabili vincolati, di trasformare i boschi in colture agrarie di al-

tro genere, di realizzare opere (strade, acquedotti, fabbricati, ecc.) la cui costruzione possa implicare danni alla stabilità delle aree sottoposte a «vincolo per scopi idrogeologici», è subordinata alla autorizzazione delle suddette autorità competenti e l'eventuale realizzazione di tali lavori deve seguire le norme facenti riferimento alla regolamentazione a carattere generale stabilita dal Regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 «*Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*» nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale; la violazione di tale regolamento viene attualmente punita con sanzioni amministrative.

Caratteristiche geomorfologiche delle zone sottoposte a «vincolo idrogeologico» nei Comuni interessati dall'ipotesi di direttrice viaria Civita Castellana - Viterbo (tav. VI).

È evidente la corrispondenza tra la estensione delle zone vincolate, notevole in rapporto alla superficie totale dei singoli comuni, e l'assetto geomorfologico del territorio dei comuni stessi.

Si tratta in effetti di un territorio prevalentemente montuoso e collinare con una rete idrografica irregolare, caratterizzata da torrenti e fossi con affluenti prevalentemente perpendicolari rispetto al corso d'acqua principale.

La copertura, di origine vulcanica, è caratterizzata da due litotipi presenti in estese zone del territorio dell'area provinciale di Viterbo: il peperino tipico del viterbese ed il peperino delle alture, formazioni che poggiano, in alcune zone, direttamente sui depositi sedimentari marini di natura prevalentemente argillosa o argilloso-sabbiosa; sono inoltre presenti altre formazioni vulcaniche dell'apparato cimino e vicano <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Per un'analisi dettagliata di questi e altri litotipi nell'area interessata dall'ipotesi di direttrice viaria Civita Castellana - Viterbo, cfr. pp. 23 ss..

#### NOTA BIBLIOGRAFICA

Per quanto riguarda i dati relativi alle aree vincolate dei singoli comuni, il testo fa stretto riferimento a MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - CORPO FORESTALE DELLO STATO (ISPettorato RIPARTIMENTALE DI VITERBO), *Vincolo di terreni per scopi idrogeologici imposto ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 30/12/1923, n. 3267*; Corchiano (1972); *Fabrica di Roma* (1962); *Vignanello* (1966); *Valeriano* (1962); *Canepina* (1960); *Soriano nel Cimino* (1960); Cfr. inoltre: *Codice Civile*.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - DIREZIONE GENERALE DELLA ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE, *Raccolta di leggi e decreti su i boschi e i territori montani*, Roma 1956.

G.B. CASTIGLIONI, *Geomorfologia*, Torino 1979.

C. CANTELMO, *Manuale di legislazione forestale e montana*, Roma 1983.

## FABRICA DI ROMA

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 550 ca.

a) - boschi cedui e noccioleti: ha. 491

b) - castagneto da frutto: ha. 2

c) - pratopascolo: ha. 2

d) - incolto: ha. -

e) - seminativi e colture legnose agrarie: ha. 54

f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha. 1

### **Zona denominata La Selva:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Vallerano; ad E è delimitata dal Rio dei Pisciarelli; a S dal fosso Menica Marta e dalla S.P. Fabrica-Vallerano; ad O confina con il Comune di Vallerano.

*Superficie:* ha. 121 ca.

*Quota massima:* m. 406; *minima:* m. 309

*Pendenza prevalente:* 15%

*Stabilità:* smottamenti e frane lungo i fossi

### **Zona denominata Bandita e Quartaccio:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Corchiano; ad E con il comune di Civita Castellana; il suo limite meridionale coincide, nel tratto più orientale, con il confine comunale tra Fabrica di Roma e Civita Castellana; con andamento O coincide con la strada vicinale del Quartaccio, con il Fosso Cenciarello e con la strada vicinale Cavolelli; il limite occidentale della zona è coincidente con la strada comunale dell'Argine e con la strada vicinale della Bandita.

*Superficie:* ha. 386 ca.

*Quota massima:* m. 222; *minima:* m. 186

*Pendenza prevalente:* 8%

*Stabilità:* smottamenti e frane lungo i fossi

### **Zona denominata Fosso dei Pontoni:**

*Posizione geografica:* la zona è delimitata a N e ad E dal Rio Secco; a S dal Fosso della Badessa; ad O confina con il comune di Carbognano.

*Superficie:* ha. 43 ca.

*Quota massima:* m. 227; *minima:* m. 191

*Pendenza prevalente:* 10%

*Stabilità:* frane e smottamenti lungo i fossi



## CORCHIANO

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 1606 ca.

a) - boschi cedui: ha. 144

b) - castagneto da frutto: ha. -

c) - pratopascolo: ha. 289

d) - incolto: ha. 115

e) - seminativi e colture legnose agrarie: ha. 1049

f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha. 104

### **Zona denominata Fossi: Carraccio, Gaetta, Delle Chiare Fontane e Santa Bruna.**

*Posizione geografica:* questa zona confina a N e ad E con il comune di Gallese; a S è delimitata dalla località Selva Ferrante; ad O confina con il comune di Vignanello.

*Superficie:* ha. 561 ca.

*Quota massima:* m. 311; *minima:* m. 215

*Pendenza prevalente:* da 6% a 20%

*Stabilità:* smottamenti e frane, soprattutto lungo i corsi d'acqua privi di vegetazione

### **Zona denominata Rio Fratta - Fosso delle Pastine:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Gallese; ad E con il comune di Civita Castellana; a S è delimitata dalla strada comunale Borghetto - Fabrica di Roma e dalla strada comunale di Paciano; ad O dalla strada comunale Corchiano - Civita Castellana e dalla strada comunale per Vignanello.

*Superficie:* ha. 885 ca.

*Quota massima:* m. 233; *minima:* m. 80

*Pendenza prevalente:* da 6% a 20%

*Stabilità:* smottamenti e frane soprattutto nelle zone prive di vegetazione.

### **Zona denominata Fosso di Cenciano:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Vignanello, a E è delimitata dalla strada comunale della Stazione, dalla strada comunale Fabrica - Corchiano; a S è delimitata dalla strada comunale Selvotta e ad O dal confine con il comune di Fabrica di Roma.

*Superficie:* ha. 160 ca.

*Quota massima:* m. 239; *minima:* m. 202

*Pendenza prevalente:* da 20% a 30%

*Stabilità:* smottamenti e frane lungo i corsi d'acqua privi di vegetazione

## VIGNANELLO

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 902 ca.

- a) - boschi cedui: ha. 73
- b) - castagneto da frutto: ha. 20
- c) - pratopascolo: ha. 21
- d) - incolto: ha. -
- e) - seminativo e colture legnose agrarie: ha. 785
- f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha. -

### **Zona denominata Fosso di Piedilupo:**

*Posizione geografica:* la zona è delimitata a N dalla S.P. Canepinese e dalla S.P. Gallesana; a E confina con il comune di Corchiano ed è delimitata a S dalla ferrovia A.CO.TRA.L. e dalla strada comunale Sudano e ad O dalla strada comunale Pareti di Puliano.

*Superficie:* ha. 319

*Quota massima:* m. 352; *minima:* m. 287

*Pendenza prevalente:* da 10% a 25%

*Stabilità:* smottamenti e frane lungo i corsi d'acqua

### **Zona denominata Fosso della Bandita:**

*Posizione geografica:* la zona è delimitata a N e ad E dal Fosso Lavatore; a S dal Fosso Nuovo e dal confine comunale di Fabrica di Roma; ad O confina con il comune di Vallerano.

*Superficie:* ha. 583 ca.

*Quota massima:* m. 390; *minima:* m. 229

*Pendenza prevalente:* da 10% a 20%

*Stabilità:* smottamenti e frane lungo i corsi d'acqua

## VALLERANO

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 905 ca.

- a) - boschi cedui e nocioleti: ha. 237
- b) - castagneto da frutto: ha. 558
- c) - pratopascolo: ha. 5
- d) - incolto: ha. -
- e) - seminativi e colture legnose agrarie: ha. 104
- f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha. 1

### **Zona denominata Fosso della Mola:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Soriano nel Cimino; ad E è delimitata dal Fosso Puliano; a S dal Fosso della Mola; ad O confina con il comune di Canepina.

*Superficie:* ha. 106 ca.

*Quota massima:* m. 476; *minima:* m. 347

*Pendenza prevalente:* 30%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali

### **Zona denominata Fosso di Sant'Angelo:**

*Posizione geografica:* la zona è delimitata a N dal Fosso di Terzano e dal Fosso del Ruscello; ad E dalla strada comunale Vallerano - Fabrica di Roma e confina a S con i comuni di Carbognano e Caprarola e a O con il comune di Canepina.

*Superficie:* ha. 799 ca.

*Quota massima:* m. 683; *minima:* m. 431

*Pendenza prevalente:* da 35% a 40%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali

## **CANEPINA**

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 1614 ca.

a) - boschi cedui e noccioleti: ha. 849

b) - castagneto da frutto: ha. 700

c) - pratopascolo: ha. 62

d) - incolto: ha. -

e) - seminativi e colture legnose agrarie: ha. 3

f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha.

### **Zona denominata Bacino Idrografico Rio della Ripa:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Soriano nel Cimino; ad E con il comune di Vallerano; a S con il comune di Caprarola; ad O con il comune di Viterbo e di Soriano nel Cimino.

*Superficie:* ha. 1614

*Quota massima:* m. 878; *minima:* m. 399

*Pendenza prevalente:* da 35% a 40%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali

*Superficie complessiva vincolata:* ha. 3582 ca.

a) - boschi cedui e noccioleti: ha. 2830

a bis) - boschi di alto fusto: ha. 94

b) - castagneto da frutto: ha. 310

c) - pratopascolo: ha. 216

d) - incolto: ha. 13

e) - seminativi e colture legnose agrarie: ha. 119

f) - improduttivi (acque strade e fabbricati): ha.

**Zona denominata Pendici Monti Cimini, Fornacchia, Malano:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con i comuni di Vitorchiano e Bomarzo; ad E è delimitata dal limite comunale di Bomarzo, dalle vicinali Barzellotti, Sterpeta, Bannella e Santarello, dalle vicinali Neri e Palombaro, dalla S.S. Ortana, dalla comunale Petreto, dal Fosso Capannacce, dalla S.S. Ortana, dal Fosso Sugara, dalla vicinale Fornacchia, dalla vicinale Sant'Antonio, dal Fosso Sant'Angelo, dalla comunale Madonna di Loreto, dal Fosso degli Orti, dalle S.P. Molinella e Sorianese, dalla linea ferroviaria Roma-Viterbo, dal Fosso delle Molina, dalle vicinali della Fontana e della Bandita, dalla comunale Canepina-Soriano; a S la zona confina con il comune di Canepina e ad O con i comuni di Viterbo e Vitorchiano.

*Superficie:* ha. 2630 ca.

*Quota massima:* m. 1053; *minima:* m. 114

*Pendenza prevalente:* 35%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali

**Zona denominata Bacino Idrografico del Fiume Tevere:**

*Posizione geografica:* la zona confina a N con il comune di Bomarzo; ad E è delimitata dal confine con il comune di Bassano in Teverina, dal Fosso del Rio e dal Fosso Castello; a S dal Fosso Castello e dalla comunale Madonna di Loreto; a O dalla comunale Strada Vecchia, dalla vicinale Sanguetta e dal confine con il comune di Bomarzo.

*Superficie:* ha. 650 ca.

*Quota massima:* m. 322; *minima:* m. 75

*Pendenza prevalente:* 33%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali

**Zona denominata Bacino Idrografico Fossi Rubinaccio e Valle Oscura:**

*Posizione geografica:* la zona è delimitata a N dal Fosso Rubinaccio e dal confine tra i comuni di Soriano e Bassano in Teverina; ad E confina con il comune di Vasanello, a S con la località Selva Spianata; ad O è delimitata dalla strada comunale per Bassano in Teverina.

*Superficie:* ha. 302 ca.

*Quota massima:* m. 309; *minima:* m. 250

*Pendenza prevalente:* 50%

*Stabilità:* smottamenti e frane in atto e potenziali